

ORDINANZA N.43/2021

Il Dirigente dell'Enac
competente per la Direzione Aeroportuale Nord Est,

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
- VISTO** il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (G.U. Serie Generale n.96 del 22-04-2021);
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 sulla sperimentazione, fino al 30 ottobre 2021, dei voli Covid-Tested provenienti dal Canada, Giappone, USA e United Arabia Emirates verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli e Venezia;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.135 dell'8 giugno 2021 (adozione del protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici);
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, n.52 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.143 del 17 giugno 2021 - recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;



VISTA	l'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n.145 del 19 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE	le Linee Guida EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, Ed. 3 del 17/06/2021;
VISTE	le Linee Guida Enac per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla "Fase 2", Emergenza COVID-19, Ed.n.4 del 12 giugno 2020;
VISTA	la nota del Direttore Generale dell'Enac ENAC-DG 25/06/2021-0072060-P " <i>Disposizioni per una gestione efficace della ripresa del traffico stagione summer e misure in materia di tamponi Covid-19</i> ", con la quale dispone che le Società di gestione aeroportuali, al fine di garantire una tutela efficace dell'interesse pubblico sanitario, applichino - per l'effettuazione dei tamponi obbligatori - un prezzo massimo di venti euro per prestazione, in linea con quanto praticato dalle altre strutture sanitarie private presenti sul territorio;
PRESO ATTO	della disparità riscontrata in termini di tariffe applicate, nei diversi scali aeroportuali nazionali, per l'esecuzione dei tamponi obbligatori, rilevando in alcuni casi scostamenti considerevoli rispetto ai prezzi applicati dalle farmacie o da altre strutture sanitarie presenti nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
CONSIDERATA	l'esigenza di assicurare che i passeggeri, che secondo le disposizioni governative vigenti devono sottoporsi obbligatoriamente all'effettuazione dei tamponi (inclusi i passeggeri dei voli Covid-Tested), non subiscano disparità di trattamento economico in occasione della fruizione del servizio, che nel caso in esame inciderebbe sull'interesse pubblico sanitario costituzionalmente garantito;
RITENUTO	pertanto necessario garantire l'efficace tutela dell'interesse pubblico sanitario e la salvaguardia del diritto dei cittadini alla mobilità a costi equi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori,

DISPONE

Art.1 Nell' Aeroporto Valerio Catullo di Verona, a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino a nuovo avviso, il Gestore Aeroportuale dovrà



assicurare che – in ambito aeroportuale - il costo massimo applicabile per l'effettuazione dei tamponi obbligatori (compresi quelli per i passeggeri dei voli Covid-Tested) sia pari a **venti euro**.

Art.2 La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e produrrà effetti fino a nuovo avviso.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Gestore Aeroportuale ed il rappresentante del Comitato Utenti sono pregati di assicurare ampia divulgazione al presente provvedimento.

Venezia, 23 luglio 2021

Cordiali saluti

IL DIRETTORE

Dr.ssa Roberta Carli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)